

Modifiche previste rispetto al diritto vigente

Diritto vigente

Modifiche previste

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Négoziazione delle tariffe dell'elenco delle analisi)

Modifica del ...

La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie¹ è modificata come segue:

Art. 52 Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a. il DFI emana:

1. un elenco delle analisi con tariffa;
2. un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le pre-stazioni del farmacista;
3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità del-la remunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b e 25a capoversi 1 e 2;

b. l'UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicinali confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.

Art. 52

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a. il DFI emana:

1. un elenco delle analisi;

² In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA), sono inoltre assunti i costi dei medicinali che figurano nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità secondo l'articolo 14^{ter} capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, ai prezzi massimi stabiliti in virtù di tale disposizione.

³ Le analisi, i medicinali, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. Il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48. Può inoltre designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l'articolo 46.

³ I medicinali così come i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. Il DFI può designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l'articolo 46.

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Il DFI resta competente per l'emanazione dell'elenco delle analisi con tariffa per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ... L'elenco delle analisi con tariffa emanato dal DFI può essere impiegato dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori fino all'entrata in vigore delle convenzioni tariffali stipulate tra le parti interessate e approvate dalle autorità competenti, tuttavia per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Il passaggio da tariffe stabilite dal DFI a convenzioni tariffali non deve generare costi supplementari.